

Novità in materia di lavoro

Argomento	Disciplina
Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga da gennaio 2022	Dal 1° gennaio 2022 non è più possibile accedere ad interventi di integrazione salariale con la causale Covid19 e quindi senza l'obbligo di pagare il contributo addizionale (del 9% per la cassa integrazione ordinaria e 4% per il fondo di integrazione salariale) sulle retribuzioni non erogate a causa della cassa integrazione. Pertanto ritornano le "vecchie" modalità di richiesta ed utilizzo della cassa integrazione. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA: richiesta verbale sindacale 5 gg prima di iniziare la cassa integrazione invio domanda entro 15 gg dall'inizio della cassa integrazione necessità di allegare relazione tecnica FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE E FSBA: richiesta verbale sindacale 5 gg prima di iniziare la cassa integrazione ATTENZIONE Solo per le attività con il codice Ateco sotto riportato e solo per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 è escluso il pagamento del contributo addizionale TURISMO E ATTIVITA' RICREATIVE • Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20) • Agenzie e tour operator (codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90) • Ristorazione - Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5) • Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0) • Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29) • Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30) • Ristorazione con somministrazione (56.10.1) • Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21) • Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20) • Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1) • Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3) • Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9) ALTRE ATTIVITA' • Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09) • Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30) • Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)

	• Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90) • Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
Estensione Fondo Integrazione Salariale ai datori di lavoro con almeno 1 dipendente (per coloro che non possono accedere alla cassa integrazione ordinaria)	Nell'ottica di un'estensione universale degli ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2022 prevede l'ampliamento della platea dei datori di lavoro beneficiari delle prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale. Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio, sono soggetti alla disciplina del FIS e conseguente alla relativa contribuzione di finanziamento, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale. Inoltre, A decorrere dal 1° gennaio 2022 viene abrogato l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario assume il nuovo nome di assegno di integrazione salariale.
Datori di lavoro	• Che occupano almeno 1 lavoratore che non rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e dei fondi di solidarietà bilaterale • Che occupano almeno 5 lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e dei fondi di solidarietà bilaterale
Lavoratori Beneficiari	I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. I lavoratori beneficiari devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento stesso, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Prestazioni erogate	Assegno di integrazione salariale per i datori di lavoro che occupano almeno 1 lavoratore: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile; b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di sei dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.
Causali di intervento	Si ricorda che le causali di intervento dell'integrazioni salariali ordinarie, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 148/2015, non modificato, sono: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato.
Contribuzione di finanziamento	A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo a) 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; b) 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. A decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato

	mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di finanziamento si riduce in misura pari al 40%. La contribuzione ordinaria viene determinata sul valore della retribuzione mensile imponibile da un punto di vista contributivo del mese. Viene inoltre previsto, in continuità con la normativa in vigore fino al 31 dicembre 2021, il versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni pari al 4% della retribuzione persa.
Obbligo Greenpass dal 1 febbraio 2022	È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto che individua le esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 (DPCM 21 gennaio 2022: GU 24 gennaio 2022 n. 18). In particolare, il Green Pass non è richiesto per motivi: • alimentari e di prima necessità per i quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio; • di salute, per i quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori; • di sicurezza, per i quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; • di giustizia, per i quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi socio-sanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di una denuncia da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Esonero occupazione giovanile, femminile e Decontribuzione sud: proroga al 30 giugno 2022	L'INPS comunica che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, ha prorogato al 30 giugno 2022 l'applicabilità delle agevolazioni di cui all'art. 1, c. 10-15 (esonero per l'occupazione giovanile), 16-19 (esonero per l'occupazione femminile) e 161-168 (c.d. Decontribuzione sud), L. 178/2020. Di conseguenza, i benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022. Si precisa, inoltre, che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei è innalzato a: • € 290.000 per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli; • € 345.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; • € 2,3 milioni per le imprese operanti in tutti gli altri settori. Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali che si applicano fino al 30 giugno 2022.

RICORDIAMO LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI SULLE BUSTE PAGA A PARTIRE DA GENNAIO 2022

Detrazioni e trattamento integrativo

Dal 1° gennaio 2022, grazie ad un intervento inserito in Legge di Bilancio, sono apportate modifiche all'IRPEF e, tra le altre, anche alle detrazioni per lavoro dipendente (art. 1, c. 2 e 3, L. 234/2021), come sintetizzato nelle seguenti tabelle:

Aliquote e scaglioni IRPEF 2021	Aliquote e scaglioni IRPEF 2022
23% fino a € 15.000	23% fino a € 15.000
27% da € 15.001 fino a € 28.000	25% fino a € 28.000
38% da € 28.001 fino a € 55.000	35% da € 28.001 a € 50.000
41% da € 55.001 fino a € 75.000	43% oltre € 50.000
43% oltre € 75.000	-

REDDITO	DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Fino a € 15.000	1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	$1.910 + 1.190 * (28.000 - \text{reddito}) / (13.000)$
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	$1.910 * (50.000 - \text{reddito}) / (22.000)$
Oltre € 50.000	0
Tra € 25.000 a € 35.000	€ 65,00 (detrazione aggiuntiva)

N.B. Per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 non è prevista alcuna variazione sul calcolo delle detrazioni per figli a carico.

Cosa cambia in busta paga

Per quanto riguarda la busta paga, avremo le seguenti variazioni:

- **dal 1° gennaio 2022**, è ridotto da € 28.000 a € 15.000 il limite di reddito complessivo necessario per ottenere il trattamento integrativo pari a € 1.200 annui (€ 100/mese);
- **dal mese di marzo 2022** non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari per i nuclei familiari con figli.

N.B. Fino alla fine di febbraio 2022 saranno **prorogate le misure attualmente erogate**, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

A decorrere dal 1° marzo 2022:

- le **detrazioni per figli a carico** spetteranno solo per figli di età pari o superiore a 21 anni;
- il **trattamento integrativo** (ex bonus Renzi) verrà riconosciuto solo ai soggetti con reddito complessivo fino a € 15.000;
- per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 15.000 ma non superiore a € 28.000 è previsto un **particolare meccanismo di applicazione del trattamento integrativo** (vedi tabella);

- **scompaiono le seguenti ulteriori detrazioni:**

- maggiorazione per ogni figlio portatore di handicap;
- maggiorazione per i contribuenti con più di 3 figli;
- ulteriore detrazione per famiglie numerose.

Misura	Beneficiari	Note
Trattamento integrativo (€ 1.200 annui)	Soggetti con reddito complessivo non superiore a € 15.000	Confermato il precedente requisito che riconosce il trattamento integrativo solo se l'IRPEF lorda (calcolata rispetto ai redditi da lavoro dipendente e assimilati) è superiore alle detrazioni da lavoro dipendente
	Soggetti con reddito complessivo superiore a € 15.000 ma non a € 28.000	Se la somma delle detrazioni (*) risulta di importo superiore all'IRPEF lorda, sarà corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l'imposta lorda fermo restando il limite di € 1.200.
Ulteriore detrazione (art. 2 DL 3/2020 conv. in L. 21/2020)	Soggetti con redditi compresi tra € 28.000 e € 40.000	Abrogata dal 2022

(*) Detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari); Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati; Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati per prestiti o mutui agrari di ogni specie limitatamente "agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021; Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori dovuti per mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021; Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021; Rate relative alle detrazioni per spese sanitarie, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Come per il passato, il trattamento integrativo sarà **corrisposto dal sostituto d'imposta** (datore di lavoro) in maniera automatica ripartendolo tra le retribuzioni erogate, salvo rinuncia espressa dell'interessato (con possibilità di recuperarlo nell'anno successivo in dichiarazione dei redditi, se spettante) ovvero scelta di ricevere l'importo col conguaglio di fine anno.

Da ultimo, si segnala che in linea con i precedenti interventi che mirano a ridurre il cuneo fiscale in busta paga, è prevista **per il solo anno 2022**, la riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori di 0,8 punti percentuali.